



COMUNE DI SETTEFRATI

(PROVINCIA DI FROSINONE)

Via G. Marconi n.38 -03040 SETTEFRATI (FR)

C.F.: 82000930600 – Tel. 0776 695001 - Fax 0776 690492

e.mail: comune.settefrati@libero.it - www.comune.settefrati.fr.it

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del 29/04/2022

OGGETTO: individuazione della gestione del Comune di Settefrati (FR), ai sensi art.3 – TQRIF, allegato “A” alla deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF, nella matrice degli schemi regolatori.

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 17,00, nella sala delle adunanze consiliari, in seconda convocazione ordinaria, previa l'osservanza di tutte le formalità del vigente ordinamento delle autonomie locali furono oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano presenti ed assenti:

numero d'ordine	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	RICCARDO FRATTAROLI	SI	
2	SOCCI DANILO	SI	
3	IANNETTA MONJA		SI
4	MARTELLI GABRIELE	SI	
5	APRUZZESE ALESSIO		SI
6	MALIZIA ANNAMARIA	SI	
7	COLAROSSO DAMIANO	SI	
8	IANNOZZI GIUSEPPE		SI
9	COLAROSSO MAURO	SI	
10	COLAROSSO ROBERTA	SI	
11	GENTILE STEFANO	SI	

Partecipa all'adunanza il segretario comunale Dott.ssa Maria Chiara Toti la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Riccardo Frattaroli, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco relaziona sul punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea" ha assegnato all'ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";

- la predetta disposizione, contempla tra le funzioni dell'Autorità in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani anche: - la "definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori, le associazioni dei consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi" (lettera b); - la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza" (lettera c).

CONSIDERATO CHE:

- il DM 13 febbraio 2014 individua i Criteri Ambientali Minimi (CAM) che le stazioni appaltanti devono inserire nella procedura selettiva per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono ai sensi del Codice dei Contratti pubblici;

- l'inserimento dei CAM negli atti di gara per la selezione dell'affidatario del servizio è obbligatorio per tutte le procedure competitive previste dal menzionato Codice dei contratti pubblici, mentre rimane nella facoltà dell'ente appaltante utilizzarli in caso di affidamento in house;

- i CAM, attualmente in revisione, prevedono, tra l'altro, obblighi di servizio e livelli minimi prestazionali inerenti ad alcuni profili di qualità contrattuale, tecnica e ambientale del servizio.

CONSIDERATO che:

- l'articolo 2, comma 461, della legge 244/07 stabilisce l'obbligo per i soggetti gestori di servizi pubblici locali di emanare una Carta della qualità dei servizi - "da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate" - recante, fra l'altro, standard di qualità relativi alle prestazioni erogate, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite e quelle per proporre reclamo, le modalità di ristoro dell'utenza, unitamente a un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel Contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte medesime, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'Ente d'Ambito;

- per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, diversamente da altri servizi regolati, la normativa non prescrive uno schema di riferimento unico per la predisposizione della Carta dei Servizi; pertanto, a livello nazionale, per gli aspetti di qualità attinenti ai rapporti tra gestore del servizio e utente, si fa riferimento alle disposizioni nazionali di carattere generale, in primis, la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 che introduce i principi a cui deve essere uniformata progressivamente l'erogazione dei servizi pubblici e, nello specifico, i concetti di standard di qualità e quantità delle prestazioni rese dai soggetti erogatori del servizio.

PRESO ATTO che con la deliberazione 15/2022/R/RIF per il primo periodo regolatorio l'Autorità ha ipotizzato di introdurre:

- un set di obblighi di servizio, valido per tutte le gestioni, al fine di garantire prestazioni minime omogenee sull'intero territorio nazionale;

- indicatori e relativi standard generali di qualità differenziati sulla base del livello qualitativo effettivo delle gestioni;

- meccanismi incentivanti di premi e penalità in grado di incoraggiare percorsi di miglioramento delle performance conseguite dai gestori, valutando per la copertura dei relativi oneri, al pari di quanto



avvenuto in altri settori regolati, l'adozione di un sistema di riconoscimento dei premi basato su logiche di tipo perequativo su base nazionale;

- la facoltà per l'Ente territorialmente competente, in ragione delle maggiori informazioni sulle specificità territoriali in suo possesso, di prevedere obblighi di servizio e standard qualitativi ulteriori e/o migliorativi rispetto a quelli minimi previsti sull'intero territorio nazionale;

- obblighi di registrazione dei dati relativi agli indicatori adottati e connessi obblighi di comunicazione all'Autorità, finalizzati al monitoraggio delle prestazioni rese dai gestori e alla verifica della compliance regolatoria;

- inoltre, al fine di agevolare gli utenti nell'accesso alle informazioni inerenti alla qualità del servizio, la deliberazione ha previsto l'introduzione dell'obbligo generale, valevole anche in presenza nel medesimo ambito tariffario di più soggetti gestori, di adozione di un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani recante, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e dei relativi standard di qualità previsti dall'Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi eventualmente previsti dall'Ente territorialmente competente; regolatori.

VISTO l'articolo 3, comma 3.1, dell'Allegato A (TQRIF) alla deliberazione n. 15/2022 secondo cui: *"Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione" nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito";*

CONSIDERATO CHE:

- il comma 1-bis dell'articolo 3-bis del DL 138/11 attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *"funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo[...]"*;

- ai sensi del comma 7 dell'art. 200 del D.Lgs. n. 152/2006, le Regioni possono istituire *"modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali"*;

- il comma 1 dell'art. 201, del D. Lgs. 152/2006 stabilisce che: *"Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti"*;

- come previsto dall'articolo 1 dell'allegato A (TQRIF) alla deliberazione n. 15/2022 *"Ente territorialmente competente è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*;

- nel territorio del Comune di Settefrati (FR) non è operativo un Ente territorialmente competente e che pertanto ai sensi della normativa vigente l'Ente territorialmente competente sia da ravvisarsi nel Comune medesimo;

PRESO ATTO che la deliberazione n. 14/2022 nulla dispone in ordine all'individuazione delle formalità attinenti l'adozione della scelta né tantomeno chiarisce nel caso in cui sia il Comune a dovere essere individuato quale ETC;

RITENUTO che l'organo competente all'adozione della decisione in ordine allo schema regolatorio sia da individuare nel Consiglio comunale alla luce della considerazione che la decisione da assumere incide sulla portata del servizio pubblico sotto due aspetti importanti, quello della qualità contrattuale e quello della prestazione tecnica ed assume, proprio nella dinamica del provvedimento, funzione programmatica (e quindi sotto questo profilo la competenza sarebbe ai sensi dell'art. 42 c.2 lett. b) tuel), di indirizzo (e quindi sotto questo profilo la competenza sarebbe ai sensi dell'art. 42 c.2 lett. g)



tuel) e di organizzazione di un servizio pubblico (e quindi sotto questo profilo la competenza sarebbe ai sensi dell'art. 42 c.2 lett. e) tuel);

RITENUTO di dover procedere all'adempimento previsto dal richiamato articolo 3, comma 3.1, dell'allegato A in ordine alla scelta della matrice regolatoria;

DATO ATTO che alla data odierna il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani viene gestito e svolto dall'Unione dei Comuni della Valle di Comino (FR) avente sede nel comune di San Donato Val di Comino (FR) alla quale questo Comune aderisce mentre le attività di pulizia e lavaggio delle strade nonché l'attività di riscossione della tariffa sono svolte dal Comune;

DATO ATTO che non è stata ancora redatta la carta della qualità del servizio e che nelle more di predisposizione della stessa si ritiene che sulla base della ricognizione condotta nella gestione del servizio il posizionamento nella matrice dello schema regolatorio va individuato nello "schema I - livello qualitativo minimo", valutandolo più in linea con la condizione attuale;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di che trattasi;

Con i seguenti voti espressi nei modi e nelle forme di legge:

Consiglieri presenti e votanti: n.8

Consiglieri favorevoli: n. 5

Consiglieri astenuti: n. 3 (consiglieri Colarossi Mauro, Colarossi Roberta e Gentile Stefano);

DELIBERA

1. di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati nel servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, per tutta la durata del piano economico-finanziario 2022-2025, individuando il posizionamento della gestione nello schema regolatorio I - "livello qualitativo minimo", di cui all'art.3, comma 3.1, del testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022;
2. di tener conto degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica di cui al precedente punto 1. nella successiva stesura del PEF pluriennale 2022/2025 e della carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
3. di trasmettere il presente atto all'Unione dei Comuni della Valle di Comino, attuale gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per i relativi adempimenti.

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art.49, comma 1, e 147 bis del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO
Frattaroli Riccardo



LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE
Riccardo Frattaroli



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Chiara Toti)

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18.06.2009, n.69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 5 MAG 2022



L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
Tramontozzi Giovanni